



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

**REGOLAMENTO COMUNALE DELLE
ATTIVITA' RUMOROSE
(LEGGE 447/95)**

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Campo di applicazione	3
ART. 2 – Generalita'	3

TITOLO II - ATTIVITA' DI CARATTERE PERMANENTE

ART. 3 – Definizioni	3
ART. 4 - Attività al chiuso presso locali di pubblico spettacolo e esercizi commerciali di nuova apertura	3
ART. 5 - Piani aziendali di risanamento acustico (PaRA)	4
ART. 6 - Valutazione previsionale di impatto acustico	4
ART. 7 - Valutazione previsionale di clima acustico	6
ART. 8- Requisiti acustici passivi degli edifici	6

TITOLO III - ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 9 – Definizioni	6
ART. 10 – Autorizzazioni in deroga	7
ART. 11 – Deroghe semplificate	7

SEZIONE I – CANTIERI EDILI STRADALI E ASSIMILABILI

ART. 12 – Impianti o attrezzature	7
ART. 13 - Situazioni di emergenza	7
ART. 14 - Deroghe semplificate cantieri	8
ART. 15 - Deroghe ordinarie cantieri	8
ART. 16 - Appalti per manutenzione strade e dei sottoservizi	8

SEZIONE II - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

ART. 17 – Autorizzazioni per attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto	9
ART. 18 – Autorizzazioni per attività temporanee e manifestazioni al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto	10

TITOLO IV ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 19 - Altre attività rumorose temporanee	10
--	----

TITOLO V CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - Istanze e segnalazioni di disturbo	11
ART. 21 – Misure e controlli	11
ART. 22 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione	11
ART. 23 – Sanzioni amministrative	12
ART. 24 – Attività rumorose con incidenza sovracomunale	12
ART. 25 – Coordinamento con gli strumenti edilizi	13
ART. 26 – Aggiornamento del PCCA	13
ART. 27 – Allegati	13
ART. 28 – Entrata in vigore	13

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge n. 447/95, dei relativi decreti e regolamenti di attuazione e della Legge Regionale Toscana n.89/98.
2. Valgono le definizioni, in parte di seguito richiamate, indicate dalla legge 447/95 e dai relativi decreti attuativi.

ART. 2 – Generalità

1. Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.), già in vigore nel Comune di Barberino di Mugello in forza della delibera di approvazione n° 99 del 24.10.2006, il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione assoluti e differenziali, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97.
2. Le attività rumorose che si svolgono all'interno del territorio comunale, sia di carattere permanente che temporaneo (*vd.comma 3*), devono rispettare i limiti di emissione e di immissione (assoluti e differenziali) previsti dal P.C.C.A., fin dalla loro attivazione. Le attività temporanee possono essere autorizzate, in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95, con le modalità previste dal presente regolamento.
3. Le attività rumorose di carattere permanente regolamentate dal presente regolamento sono quelle attività di carattere commerciale e produttivo con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi. In tali attività sono incluse quelle temporanee, ma ripetitive, che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno.
Le attività rumorose di carattere temporaneo regolamentate dal presente regolamento sono attività limitate nel tempo, quali manifestazioni, spettacoli e cantieri, che possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 con le modalità previste dal presente regolamento. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 215/99 in merito ai requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo. Resta altresì salvo quanto stabilito dal successivo Titolo IV per le altre attività rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque qualsiasi altra attività potenzialmente rumorosa e svolta a fini privati.
4. Le attività rumorose di carattere permanente o temporaneo di cui ai successivi titolo II e III devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fin dalla loro attivazione, qualora la medesima avvenga successivamente all'entrata in vigore del piano stesso. Per le attività rumorose preesistenti all'entrata in vigore del piano di classificazione acustica, i limiti di emissione e di immissione attribuiti alle singole zone sono vincolanti dalla data di sei mesi dopo l'entrata in vigore del P.C.C.A., fatto salvo quanto previsto dall'art.5.

TITOLO II - ATTIVITA' DI CARATTERE PERMANENTE

ART. 3 – Definizioni

1. Al fine del presente regolamento si definisce attività rumorosa permanente qualsiasi attività (commerciale e produttiva, escluse quelle domestiche e condominiali) che sia ubicata stabilmente e che si svolga con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi. In tali attività sono incluse quelle temporanee, ma ripetitive, che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno.

ART. 4 - Attività al chiuso presso locali di pubblico spettacolo e esercizi commerciali di nuova apertura

1. L'attività di nuovi bar, ristoranti, circoli, sale giochi, discoteche e altri esercizi di somministrazione alimenti e bevande che prevedono presenza di avventori protratta nel periodo notturno, confinanti con locali di civile abitazione può essere ammessa solo se i locali sono dotati di idonea insonorizzazione tale da ottenere un isolamento acustico normalizzato di solaio e di parete con indice di valutazione di almeno 55 dB (come definito dalla UNI EN ISO 717-1).
Livelli di isolamento superiori possono essere richiesti per attività ad alto impatto acustico (discoteche ovvero locali con previste attività di diffusione musicale) e dovranno essere valutate dal tecnico competente nella documentazione di impatto acustico di cui all'art. 6 in funzione della tipologia di attività richiesta.
2. L'attività di nuovi locali a maggior impatto acustico (pubblici esercizi con intrattenimenti musicali, circoli, sale giochi, discoteche, sale da ballo...) o di altre attività similari anche sportivo/ricreative che

comportano problemi di rumorosità della clientela, di traffico e di parcheggi non è ammessa in zona I e II del Piano di Classificazione acustica.

ART. 5 - Piani aziendali di Risanamento Acustico (PaRA)

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune (Settore Gestione Territorio – Ufficio Ambiente) con le modalità indicate all'art.13 della L.R. 89/98, apposito Piano aziendale di Risanamento Acustico (PaRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del P.C.C.A..
2. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PaRA, può richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.
3. Per la valutazione del PaRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'Arpat ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) e dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della L.R. 66/95 e successive modifiche e integrazioni e della competente ASL.
4. Il PaRA deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti. Tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del PaRA
5. La mancata presentazione del PaRA nei termini previsti dal comma 1 comporta l'obbligo di adeguamento ai limiti stabiliti dal PCCA nel medesimo termine, in caso contrario si applicano le sanzioni di cui al Titolo V.

ART. 6 - Valutazione previsionale di impatto acustico

1. Sono tenuti a presentare al Comune (Settore Gestione Territorio-Ufficio Ambiente) la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica (ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.447/95) con le modalità indicate dalla D.G.R.T. n.788 del 13/07/1999 e secondo la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale, i seguenti soggetti:
 - a) i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
 - b) i soggetti richiedenti il rilascio:
 - di permesso di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra, qualora non sia stata presentata documentazione al momento della richiesta del permesso di costruire o altro atto di tipo edilizio;
 - di qualunque altro atto abilitante espresso o meno finalizzata all'esercizio di attività produttive.
 - c) i titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività
 - d) i titolari/legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture
2. Ai fini del presente regolamento l'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico sussiste per qualsiasi tipologia di attività industriale, artigianale, commerciale, di servizi ivi comprese le attività ricreative/sportive in funzione della presenza di sorgenti rumorose anche non direttamente connesse con il ciclo produttivo (quali impianti di condizionamento, gruppi di continuità.....) E' fatta comunque salva la facoltà di dichiarazione della totale assenza di sorgenti sonore (macchinari e impianti) o di rumorosità indotta (ad esempio parcheggi, transito mezzi....) come indicato al successivo comma 5.
3. Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modificano in alcun modo il ciclo

produttivo, i macchinari e le strutture esistenti. Questo solo qualora si attesti che sia già stata presentata valutazione previsionale di impatto acustico o dichiarazione sostitutiva di cui all' **(all. n. 1)**.

4. La presentazione della valutazione di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R.T. 788/99 costituisce elemento essenziale per il rilascio degli atti abilitanti espressi o meno, finalizzati all'esercizio delle attività produttive e condizione indispensabile per l'efficacia della dichiarazione di inizio attività. Pertanto la documentazione prescritta dal presente articolo deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto equivalente.
5. Per le attività produttive, commerciali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi di cui all'**(all. n. 1)** la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività, da redigere con i contenuti di cui all' **(all. n. 1)**.
6. Per le attività che utilizzano apparecchi rumorosi anche non strettamente finalizzati all'attività come evidenziati nell' **(all. n. 1)** o di analoga tipologia la valutazione previsionale di impatto acustico deve essere prodotta a cura della ditta installatrice in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della l. 46/90, prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.
7. Le aziende che esercitano attività di cui all'art. 8, comma 4 della l. 447/95 sono sottoposte al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della suddetta l. 447/95. In tali casistiche la valutazione previsionale di impatto acustico al momento della richiesta dell'atto abilitante espresso per l'esercizio dell'attività è trasmessa dall'Ufficio preposto al Settore Gestione Territorio – Ufficio Ambiente, titolare per il rilascio del nulla osta acustico
8. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente
9. La documentazione previsionale di impatto acustico è resa con le modalità di cui al DPR n° 445 del 28/12/2000 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). L'Amministrazione comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, avvalendosi del supporto tecnico di ARPAT. E' facoltà del Comune avvalersi del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL competente per territorio per eventuali ulteriori aspetti igienico-sanitari. La documentazione dovrà essere presentata alla Direzione Sviluppo Economico, per le sole attività autorizzate o di competenza della Direzione medesima, unitamente alle istanze di atti espressi abilitanti all'esercizio dell'attività (autorizzazioni), alle DIA e alle comunicazioni di commercio con il modello di cui all' **(all. n.1)**.
10. Nel caso di procedura rientrante nello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) che contenga sia l'endoprocedimento edilizio che l'endoprocedimento autorizzatorio-amministrativo l'acquisizione del nulla osta e la presentazione della valutazione previsionale d'impatto acustico avverrà all'interno dell'endoprocedimento edilizio.
11. La mancata presentazione del modello sopra descritto, da allegarsi alle DIA o comunicazione di commercio o istanze per il rilascio di atti abilitativi espressi, e la mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, avrà i seguenti effetti:
 - nel caso di istanze di atti abilitanti espressi, gli uffici della Direzione Sviluppo Economico procederanno al loro rigetto, ferma restando la possibilità d'integrazione dell'istanza nei termini indicati dall'amministrazione comunale;
 - nel caso di DIA quanto sopra descritto renderà inefficace la DIA stessa ai sensi di quanto disposto dal precedente comma. Può essere ammessa l'integrazione della denuncia entro i termini prefissati dall'amministrazione comunale. Decorsi tali termini l'amministrazione notificherà all'interessato il divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art.19 legge 241/90.
 - nel caso di comunicazione di commercio, la mancata presentazione del modello e della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporta l'immediato rigetto della comunicazione stessa.
12. Per quanto riguarda le procedure rientranti nello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), l'autorizzazione unica, ai fini della presente nota, non è equiparata ad atto abilitante all'esercizio dell'attività, pertanto non produce automaticamente l'obbligo della presentazione del modello ovvero del preventivo rilascio del nulla osta acustico qualora sia richiesto dal PCCA. Si seguirà lo stesso iter previsto per le procedure della Direzione Sviluppo Economico: pertanto, sarà necessario presentare il modello ovvero acquisire il nulla osta acustico solo qualora l'esercizio dell'attività sia assoggettata ad autorizzazione amministrativa espressa (ivi compresi i casi di silenzio assenso).
13. Le attività inerenti il commercio su area pubblica, eccettuati i chioschi, sono esonerate dalla presentazione del modello ivi allegato in quanto considerabili attività non di carattere permanente.
14. Nei casi di solo subingresso nella titolarità dell'azienda e dunque nei titoli autorizzatori si rientra nell'ambito dell'art.5 del Regolamento delle attività rumorose, venendo considerate le imprese come esistenti alla data di effettiva applicazione delle norme del Regolamento e conseguentemente del PCCA.

15. Nell'ambito della procedure di cui al presente articolo, il Comune potrà avvalersi, per la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) e dell'art. 5, commi 1, 2, 3 della L.R. 66/95 e s.m.i. e della competente ASL.

ART. 7 - Valutazione previsionale di clima acustico

1. Per la realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati di seguito (art. 8, comma 3, L. 447/1995), i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione sono tenuti a presentare al Comune (Settore Gestione Territorio-Ufficio Ambiente) la valutazione previsionale di clima acustico, con le modalità indicate dalla DGR 788 del 13/07/1999.
- Le opere sottoposte a valutazione previsionale di clima acustico sono:
- scuole e asili nido;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95.
2. Per le opere pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina della D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, relative agli interventi di cui al comma 1, la relazione previsionale di clima acustico di cui sopra deve essere presentata in due fasi distinte:
- a la prima, in sede di progettazione preliminare e dovrà contenere:
indicazione dell'ubicazione, dell'orientamento dell'opera, della sua altezza da terra, della sua compatibilità acustica con l'area circostante;
 - b la seconda in sede di progettazione definitiva e dovrà contenere:
una valutazione acustica previsionale di dettaglio che prenda in considerazione gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti, con le prescrizioni dell'isolamento acustico di facciata, il progetto di dettaglio di tutte le mitigazioni volte a limitare il rumore, che diventano parte integrante degli elaborati progettuali.
3. Nell'ambito della procedure di cui al presente articolo, il Comune può avvalersi, per la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) e dell'art. 5, commi 1, 2, 3 della L.R. 66/95 e s.m.i., e della competente ASL. Il Comune per l'esame delle documentazioni prodotte può richiedere la verifica tecnica, anche a campione, all'ARPAT. Il comune per l'esame delle documentazioni prodotte può richiedere la verifica tecnica, anche a campione, all'A.R.P.A.T..

ART. 8 - Requisiti acustici passivi degli edifici

Per le costruzioni realizzate dopo il febbraio 1998 (entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97) e per le ristrutturazioni che comportano il rifacimento di elementi strutturali si applicano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

TITOLO III - ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 9 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono attività rumorose temporanee quelle che si svolgono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili.
Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili di cui alla Sezione I, sono da escludersi le attività ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni l'anno.
2. Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A., per le zone in cui sono ubicate, senza necessità di alcuna esplicita autorizzazione.
3. Qualora tali attività possano superare i limiti di rumore sopraindicati, deve essere richiesta preventiva autorizzazione in deroga. I limiti di rumorosità delle deroghe, come stabiliti nel seguito, devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Il parametro di misura e riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto dal DMA 16.03.98. Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti, comunque tale da prevedere il ciclo completo di lavoro che produce il rumore più significativo dell'attività, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato. nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi.
4. Quando non specificato altrimenti è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

ART. 10 – Autorizzazioni in deroga

1. Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla Legge 447/95 e suoi provvedimenti attuativi, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzativo del Settore Gestione Territorio-Ufficio Ambiente emesso previo parere della competente Azienda ASL per quelle attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato ai sensi del punto 3.3 delle linee guide della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R.T. 77/00), deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.
2. Le domande per ottenere le autorizzazioni in deroga, redatte utilizzando l'apposita documentazione allegata al presente regolamento, devono essere presentate almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività al Settore Gestione Territorio- Ufficio Ambiente, con le modalità previste dalle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00) e dal presente regolamento.
3. Il termine di 45 giorni di cui al comma precedente costituisce il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'amministrazione comunale, fatta salva l'interruzione degli stessi a termine di Legge. Qualora richiesto da necessari approfondimenti d'istruttoria il termine riportato potrà essere prolungato. Il procedimento si considera concluso con l'emissione di atto espresso da parte dell'ufficio competente.
4. E' facoltà dell'ufficio competente, nell'ambito del procedimento di autorizzazione in deroga, richiedere specifici piani di monitoraggio del rumore a carico del richiedente la medesima autorizzazione.
5. Presso il Settore Gestione Territorio –Ufficio Ambiente è tenuto il registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale, previsto dalla D.C.R.77/00.
6. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

ART. 11 – Deroghe semplificate

1. Le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla L. 447/95 e dai suoi provvedimenti attuativi per quelle attività che abbiano i requisiti per una deroga di tipo di semplificato ai sensi del punto 3.2 delle Linee Guide della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00), sono rilasciate dal Settore Gestione Territorio –Ufficio Ambiente previa domanda da presentarsi nei termini e con le modalità di seguito indicate. Le richieste di autorizzazione in deroga semplificate e la relativa documentazione, ove prevista, devono essere presentate al Settore Gestione Territorio –Ufficio Ambiente almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.
2. Il termine di 15 giorni di cui al comma precedente costituisce il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Amministrazione Comunale, fatta salva l'interruzione degli stessi a termine di Legge.

SEZIONE I – CANTIERI EDILI STRADALI E ASSIMILABILI

ART.12 – Impianti o attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante e soprattutto nei confronti di soggetti disturbabili. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 13 - Situazioni di emergenza

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi vari essenziali, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
2. Gli interventi rientranti nella casistica dei lavori di urgenza e somma urgenza eseguiti ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici, sono esclusi dal rispetto degli adempimenti previsti dal presente regolamento.

ART. 14 - Deroghe semplificate cantieri

1. I cantieri edili che rispettino le condizioni di cui al punto 3.2.1 delle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00) e che abbiano una durata inferiore ai 5 giorni devono presentare una comunicazione al Settore Gestione Territorio – Ufficio Ambiente (**All. n. 2**) da conservare in copia presso il cantiere e che sostituisce l'autorizzazione in deroga, almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.
2. Nei casi in cui i cantieri edili pur rispettando le condizioni di cui al punto 3.2 delle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00) hanno una durata superiore ai 5 giorni lavorativi ed inferiore ai 20 giorni lavorativi, devono presentare richiesta di deroga semplificata allegando la documentazione indicata nelle suddette Linee Guida (**All. n. 3**), almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

ART. 15 - Deroghe ordinarie cantieri

1. In caso di cantieri che non rispettino una o più delle condizioni indicate al punto 3.2.1 delle Linee Guide della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00) alla richiesta di autorizzazione in deroga (**All. n. 4**) dovrà essere allegata una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98 che contenga almeno:
 - la durata complessiva prevista dei lavori di cantiere e la durata del periodo in cui si prevede il superamento dei limiti e la relativa articolazione temporale;
 - entità e motivi del superamento;
 - tipologia dei macchinari che provocano il superamento;
 - attestazione che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
 - limiti richiesti e loro motivazione, per ognuna delle attività previste;
 - elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e le modalità di realizzazione;
 - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
 - una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica
2. L'Amministrazione comunale rilascia l'autorizzazione, in deroga ai limiti ed agli orari fissati, acquisito il parere della competente ASL, entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. E' facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.
4. Qualora il committente sia la stessa amministrazione comunale l'autorizzazione non si intende automaticamente compresa nel provvedimento autorizzativo dell'opera ma dovrà essere richiesta dal gestore del cantiere.

ART. 16 - Appalti per manutenzione strade e dei sottoservizi

1. Gli appalti che gli uffici comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano per la manutenzione delle strade e/o dei sottoservizi, sarà cura degli uffici e delle Aziende stesse inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese appaltanti di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, ove ne ricorrano le condizioni.
2. Le ditte risultanti aggiudicatrici dei lavori dovranno presentare al Settore Gestione Territorio – Ufficio Ambiente una richiesta di autorizzazione in deroga di carattere generale che ha valore per tutta la durata dell'appalto contenente
 - i valori limite da conseguire;
 - dichiarazione che i macchinari presenti in cantiere e utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, in vigore da più di tre anni al momento della richiesta dell'autorizzazione.
 - i provvedimenti di limitazione del rumore che si intenderà generalmente adottare
 - gli orari di lavoro che verranno comunemente rispettati,
 - unitamente ad una dichiarazione di conoscenza dei limiti di zona, di idonea formazione-informazione al proprio personale della problematica acustica all'esterno, di rispetto dei limiti stessi e delle normative generali in proposito, nonché di quelle che potranno essere emesse dall'amministrazione comunale per casi specifici.
3. Qualora per singoli interventi programmati, e quindi non effettuati in condizione di emergenza così come definita nell'art. 13 del presente regolamento, si preveda di superare i limiti dall'autorizzazione in deroga generale di cui al comma precedente, le ditte aggiudicatrici dovranno presentare al Settore Gestione

Territorio – Ufficio Ambiente la documentazione prevista all'art. 15 comma 1 del presente regolamento, per ottenere l'autorizzazione in deroga, con l'eccezione di quanto già prodotto per ottenere l'autorizzazione in deroga di carattere generale.

SEZIONE II - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

ART. 17 – Autorizzazioni per attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

1. Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, all'interno delle aree specificamente previste dal P.C.C.A. ed evidenziate nella relativa cartografia, e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Settore Gestione Territorio-Ufficio Ambiente almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in **(All.5)**, e corredata della documentazione ivi indicata.
 - **Durata:** qualunque
 - **Orari:** dalle ore 10.00 alle ore 24.00
 - **Limiti acustici assoluti:**
 - . all'interno dell'area (e solo in corrispondenza dei ricettori sensibili):
 - 70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00
 - 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00
 - . all'esterno dell'area:
 - in corrispondenza dei ricettori sensibili, devono essere rispettati i limiti acustici di zona previsti dal P.C.C.A (escluso il differenziale)
 - **Note:** è concessa deroga ai valori limite differenziali.
2. L'attività temporanea si intende tacitamente autorizzata se non è comunicato il diniego con provvedimento motivato dall'amministrazione comunale entro 15 giorni dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 1. Resta la facoltà di rilascio da parte dell'ufficio competente dell'autorizzazione con eventuali prescrizioni.
3. Nel caso in cui l'attività non rispetti una delle condizioni di cui al comma 1, dovrà essere richiesta autorizzazione in deroga **(All.5 bis)** corredata da una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98 che contenga almeno:
 - la durata complessiva prevista e la durata del periodo in cui si prevede il superamento dei limiti e la relativa articolazione temporale;
 - entità e motivi del superamento;
 - tipologia dei macchinari e apparecchiature che provocano il superamento
 - limiti richiesti e loro motivazione
 - elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e le modalità di realizzazione;
 - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
 - una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n.588/7, DLgs 135/92, D.Lgs. 137/92).
4. L'Amministrazione comunale rilascia l'autorizzazione, in deroga ai limiti ed agli orari fissati, acquisito il parere della competente ASL, entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
5. E' facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.
6. Qualora il committente sia la stessa amministrazione comunale l'autorizzazione non si intende automaticamente compresa nel provvedimento autorizzativo dell'opera ma dovrà essere richiesta dal gestore del cantiere.

ART. 18 – Autorizzazioni per attività temporanee e manifestazioni al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

1. Le attività temporanee e le manifestazioni nelle aree non destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto che rispettino le condizioni di cui al punto 3.2.3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00 e che abbiano una durata inferiore ai 3 giorni devono presentare , almeno 20 giorni prima

dell'inizio dell'attività, una comunicazione al Settore Gestione Territorio-Ufficio Ambiente (**All. n. 6**) da conservare in copia nel luogo dove si tiene l'iniziativa e che sostituisce l'autorizzazione in deroga.

2. Per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto che si svolgono per più di 3 giorni e che rispettino le condizioni di cui al punto 3.2.3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00 occorre presentare richiesta di autorizzazione in deroga semplificata e almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività (**All. 6bis**).
3. L'attività temporanea si intende tacitamente autorizzata se non è comunicato il diniego con provvedimento motivato dall'amministrazione comunale entro 15 giorni dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 1/2. Resta la facoltà di rilascio da parte dell'ufficio competente dell'autorizzazione con eventuali prescrizioni.
4. Le iniziative di cui ai precedenti comma sono sempre autorizzate in deroga, a seguito di tale comunicazione, a condizione che la durata non concorra al superamento del limite di 30 giorni nel corso dell'anno solare (anche riferito a sorgenti ed eventi diversi tra loro) nelle zone con presenza di abitazioni, secondo quanto previsto dal punto 3.2.3. dell'allegato alla D.C.R. 77/00.
5. Nel caso dette attività non abbiano i requisiti per una deroga semplificata la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata ai sensi del punto 3.3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00 secondo quanto riportato all'art. 17 comma 3 (**All. n. 6ter**), almeno 45 giorni prima l'inizio dell'attività.
6. L'Amministrazione comunale rilascia l'autorizzazione, in deroga ai limiti ed agli orari fissati, acquisito il parere della competente ASL, entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
7. E' facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

TITOLO IV ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 19 - Altre attività rumorose temporanee

1. L'utilizzo di macchine e attrezzature rumorose ed in genere esecuzione di lavori rumorosi non disciplinate dalla L.447/95 quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, lavorazioni di giardinaggio, di conduzione e coltivazione agricole, di silvicoltura e di allevamento di animali, lavori di bricolage e hobbistica in genere, lavori di piccola manutenzione effettuati con attrezzature rumorose svolte a fini privati per uso domestico, è sempre consentito in deroga ai limiti previsti dal PCCA dalle ore 09:00 alle ore 13:00 alle 16:00 alle 21:00 (dalle ore 07:00 alle 21:00 per traslochi). Le suddette attività non possono svolgersi la domenica e nei giorni festivi. Il Comune può disporre orari più restrittivi per lavorazioni in prossimità di recettori sensibili.

In particolare:

a) MACCHINE DA GIARDINO: L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, in deroga ai limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/97, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Il Comune può disporre orari più restrittivi in vicinanza di recettori sensibili.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

L'utilizzo di tali attrezzature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7:30 alle ore 19:00.

b) MACCHINE per attività agricole e silvicoltura: L'impiego temporaneo di macchine agricole, per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi, conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale è ammesso in deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/97 con orari dalle 06:00 alle 20:00.

Sono invece soggetti ai limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/97 altri impianti fissi, sempre a supporto dell'attività agricola, quali a titolo esemplificativo impianti di irrigazione, gruppi elettrogeni, pompe e similari.

Il Comune può disporre orari più restrittivi per l'impiego di macchine agricole in prossimità di recettori sensibili.

c) ALLARMI ACUSTICI: Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente Regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare complessivamente il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

d) CARICO E SCARICO MERCI: Le attività di carico e scarico merci sulla strada pubblica sono consentite in deroga ai limiti di rumorosità fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 negli orari previsti dal Regolamento di Polizia locale.

e) PUBBLICITÀ FONICA: La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:00, fatto comunque

salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

2. Per occasione di attività commerciali o di carattere sociale, occasionale o ricorrente, quali mercati all'aperto, fiere, sagre e simili, è inteso che il rumore da presenza o da voce umana non sia soggetto ad autorizzazioni, (salvo il caso di evidenti schiamazzi o disturbi riconducibili all'art.659 del Codice Penale) mentre per l'uso di mezzi di amplificazione, riproduzione musica od altri mezzi meccanici ed elettronici si ricade nella precedente regolamentazione.
3. Le attività di pulizia delle strade e di raccolta rifiuti sono consentite in deroga ai limiti di rumorosità fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 negli orari previsti ovvero secondo le modalità previste in apposite convenzioni con gli Enti Gestori del servizio a condizione che le macchine utilizzate siano conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli accorgimenti tecnici atti a minimizzare le emissioni acustiche.

TITOLO V CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - Istanze e segnalazioni di disturbo

1. Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico prodotto dalle attività disciplinate dal presente regolamento, ivi comprese le attività temporanee in deroga, i cittadini devono rivolgersi al Comune.
2. La segnalazione deve contenere almeno gli elementi indicati nel modulo **(All. n. 7)**
3. Il Comune, contestualmente alla attivazione degli Enti competenti al controllo in funzione della problematica segnalata, procede alla comunicazione dell'avvio del procedimento al soggetto che esercita l'attività oggetto della segnalazione.

ART. 21 – Misure e controlli

1. Tutte le misure devono essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale come definito dall'art.2 comma 5 della L.447/1995. Tutti i valori devono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità e la strumentazione prevista dal DPCM 16/03/1998.
2. Ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98, l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione comunale che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPAT e della ASL., nell'ambito delle rispettive competenze.
3. L'amministrazione comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.
4. L'organo deputato al controllo, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le necessarie misure fonometriche, ad elevare sanzioni (ove dovute) ed a trasmettere all'Ufficio Ambiente del Comune un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.
5. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni e l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 22 e art.23.

ART. 22 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Le autorità competenti nel caso in cui verificano, tramite apposite misurazioni, il mancato rispetto dei valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comminare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, provvederanno a trasmettere il risultato di dette misurazioni alla Settore gestione Territorio- Ufficio Ambiente che emanerà o proporrà i provvedimenti consequenziali. In particolare il titolare dell'attività sanzionata verrà diffidato dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti di legge e a comunicare all'Ufficio Ambiente quali provvedimenti abbia posto in essere per ottenere tale obiettivo.
2. Qualora a seguito della diffida di cui al comma precedente l'attività continui a superare i valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti concessi in deroga ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente regolamento, potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa. In particolare, la dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto di limiti fissati dalla normativa, dovrà avvenire con la presentazione della documentazione di seguito elencata:

- a dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal titolare dell'attività, secondo il modello prestampato (**All. n. 8**);
 - b valutazione di impatto acustico, se prevista per quel tipo di attività e se non già prodotta in fase di atto di assenso o di D.I.A., redatta da tecnico competente in acustica;
 - c relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.
3. La sospensione e la successiva riapertura dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio sono di competenza della Direzione responsabile del procedimento autorizzatorio o titolata a ricevere la D.I.A., dietro parere del Settore Gestione Territorio - Ufficio Ambiente. La riapertura potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio dell'attività, allo scopo di tutelare il riposo notturno. E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti.

ART. 23 – Sanzioni amministrative

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/95 e s.m.i. e dall'art. 17 della L.R. 89/98 e s.m.i..
2. Il mancato rispetto delle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.
3. Il mancato rispetto delle condizioni e degli accorgimenti indicati dal tecnico competente nella valutazione di impatto acustico di cui all'art. 6 ovvero la modifica sostanziale dal punto di vista acustico della attività e/o dei macchinari indicati nella valutazione è soggetto alla sanzione dell'art.17 della LRT 89/98, fatte salve le sanzioni di cui all'art. 10 comma 2 della L.447/95 qualora il mancato rispetto delle prescrizioni ovvero le modifiche comportino il superamento dei limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente.
4. Il mancato adeguamento dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dell'art.4 comma 3 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all' art.17 comma 3 della LRT 89/98.
5. Il mancato rispetto delle norme di cui al titolo IV del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7/bis del Dlgs 267/00.
6. In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione è oggetto delle sanzioni previste dal presente articolo, il Comune, previa ordinanza ad adempiere entro un congruo termine, può procedere ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli art. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 del C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 24 Aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica

1. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è soggetto a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale. La classificazione acustica del territorio comunale può essere rivista qualora si determinino sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata.
2. Nel caso di varianti degli strumenti di pianificazione urbanistica la classificazione acustica del territorio comunale viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tab. A dell'allegato del D.P.C.M. 14.11.1997.
3. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la classificazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.
Tali variazioni possono risultare necessarie in seguito ad emanazioni di leggi, ricorrenti casi particolari, realizzazioni di nuovi insediamenti o modifiche di quelli esistenti, tali da rendere necessaria l'attribuzione alle zone coinvolte di classificazioni acustiche diverse rispetto a quelle presenti.
3. Le disposizioni di cui all'art. 25 si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.

Art. 25 Coordinamento con gli strumenti edilizi

Nei permessi a costruire e nelle concessioni di lavori in sede stradale deve essere riportata la prescrizione: "L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, è consentita nei limiti di rumore indicati dal Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose previa acquisizione della deroga secondo quanto riportato dal Regolamento stesso".

ART. 26 Attività rumorose con incidenza sovracomunale

Se il rilascio della concessione in deroga riguarda attività rumorose site che possono interessare il territorio dei comuni vicini, il procedimento dovrà coinvolgere l'Amministrazione interessata dalla quale verrà acquisito esplicito parere.

ART. 27 Allegati

1. Gli allegati al presente regolamento sono da considerarsi modelli indicativi ed esplicativi per la presentazione della documentazione richiesta e non costituiscono parte integrante al presente atto.
2. Nel rispetto del presente regolamento e delle leggi in vigore, gli uffici competenti potranno in qualsiasi momento variare o integrare la modulistica allegata. La loro modifica è sempre possibile con atto dirigenziale.

Art. 28 Entrata in vigore

Il presente regolamento acquista efficacia 15 giorni dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.